

Corte dei conti – Ricorso pensionistico – Pensioni civili e militari – Notificazione – Spedizione di mera raccomandata A.R. – Inesistenza giuridica – Inammissibilità.

Il giudice unico delle pensioni ha dichiarato inammissibile il ricorso per inesistenza della notificazione, in virtù del principio secondo il quale l’**“inesistenza della notificazione** può essere affermata, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, **nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività** priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile **come notificazione”** (cfr. ex pluribus Cass. civ. Sez. II Ord., 05/01/2017, n. 142).

(Nella fattispecie, stante che la disciplina in materia di notificazioni di atti giudiziari attribuisce la potestà notificatoria **solo all’ufficiale giudiziario, salve** alcune eccezioni, la notificazione del ricorso, da parte del ricorrente, tramite raccomandata AR ordinaria in luogo dell’istanza all’ufficiale giudiziario comporta non la mera nullità, ma la radicale giuridica inesistenza della notificazione per carenza di uno dei suoi elementi strutturali, insuscettibile di sanatoria e di rinnovazione).